



## IL PRESIDENTE

Roma, 30/10/2020

Ai Presidenti dei  
Comitati Regionali, Provinciali e Zonali AICS

---

Loro indirizzi

**Oggetto: DPCM 24 ottobre, aggiornamento del 30/10/20.**

Cari Presidenti,

dopo attenta lettura di tutti i cavilli del DPCM in oggetto, si precisa quanto segue:

In sostituzione del **punto c) del DPCM** (*le attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, per bambini e ragazzi al chiuso o all'aria aperta*) eliminato dalla circolare del Ministero degli interni del 27/10/'20, compare a nostro avviso nella didattica citata (punto **r**) **un'opportunità per le attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, rivolte a bambini e ragazzi.**

Al citato punto **r**), **trattando** della didattica, si cita infatti che:

*L'ente proprietario dell'immobile (COMUNE) può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore (ASSOCIAZIONE) ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.*

**Pertanto va chiesta autorizzazione al Comune per poter svolgere le attività di cui all'allegato 8 presso la scuola o presso centri sportivi pubblici o privati. Questo punto si riferisce a bambini e ragazzi fino ai 17 anni.**

**Potrete quindi invitare i vostri circoli e le vostre asd affiliate a fare richiesta al Comune di pertinenza e attendere autorizzazione.**

-----

Sul resto del DPCM, **restano validi i concetti ribaditi nelle passate circolari** in riferimento al DPCM in oggetto:

> **sono sospese le attività di palestre, piscine**, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;



> sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi sia all'interno che all'esterno non rientranti nel punto r)

> **E' consentito organizzare e partecipare a eventi e competizioni sportive**, riconosciuti di **interesse nazionale**, nei settori professionistici e **dilettantistici** dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, **enti di promozione sportiva**,

> **Solo gli atleti in preparazione a eventi e competizioni sportive di interesse nazionale sia per le discipline individuali che di contatto, possono allenarsi all'interno presso Palestre e Piscine a porte chiuse.** *Dare evidenza, in caso di controllo, della facoltà di allenarsi all'interno, tramite documento attestante che è presente un evento o competizione di interesse nazionale e l'elenco degli atleti con relativo tesseramento e indicazione delle categorie presunte alle quali parteciperà nella* *competizione.*

> **L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento solo in modo individuale.** All'esterno, vietato Sport di contatto, a meno che non sia in preparazione di competizioni e eventi di interesse nazionale.

> **Formazione:** sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, Formazione fatta nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

**Le altre tipologie di corsi non sono ammesse.**

Cordiali saluti.

On. Bruno Molea

